

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE**

In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nelle cause civili riunite in primo grado iscritte ai nn. 346/2015, 347/2015, 348/2015 e 349/2015 R.L., vertenti

TRA

RICORRENTI

E

RESISTENTE

\* \* \*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**PER I RICORRENTI:** “in tesi, I. accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la nullità del contratto sottoscritto, in quanto affetto da vizio del consenso, ex art. 1427 e ss. c.c. e/o altra normativa ritenuta applicabile; II. accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa che tra la parte ricorrente e la società \_\_\_\_\_, ex art 2126 c.c., si è costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato subordinato ancora in essere, \_\_\_\_\_ e custodia applicabile, con conseguente trattamento economico e normativo; III. di conseguenza condannare la



società coop, a reintegrare / riammettere la parte ricorrente in servizio presso l'unità di applicazione di Udine; in ipotesi: IV. accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la nullità del contratto a termine sottoscritto, in quanto affetto da vizio del consenso, ex art. 1427 e ss c.c. e/o altra normativa ritenuta applicabile; V. accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, in conseguenza dell'accordo sottoscritto in data 19/02/2014, e dell'art. 4 CCNL Multiservizi applicabile e/o di altra normativa applicabile, il diritto della parte ricorrente alla sottoscrizione, dalla data del 1/03/2014 (o da quella data di giustizia), del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Liv. "A2" CCNL Portieri e custodia applicabile, mansioni di portiere privato, con conseguente trattamento economico, con la società coop; VI. di conseguenza, ordinare-condannare la società coop, alla sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Liv. "A2" CCNL Portieri e custodia applicabile, mansioni di portiere privato, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del 01/03/2014 (o da quella data di giustizia), e di conseguenza riammettere e/o reintegrare la parte ricorrente in servizio nelle mansioni di appartenenza e presso l'unità di applicazione di Udine; in ipotesi subordinata, VII. accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che l'art. 1 comma 1 d.lgs 368/2001 e, quindi, il DL 34/2014 poi L. 78/2014 e / o ulteriori modificazioni e l'art.32 legge 183/2010, sono in violazione dei limiti e norme della direttiva n° 99/70/CE ed accordo quadro europeo e quindi, conseguentemente disapplicare e/o non applicare il D.lgs. 368/01 e, quindi, il DL 34/2014 poi L. 78/2014 e / o ulteriori modificazioni e l'art. 32 legge 183/2010 nella parte contrastante con la Direttiva n° 99/70/CE ed accordo quadro europeo,



del quale, ex art. 117 cost., si chiede l'applicazione diretta; VIII. accertare e dichiarare, come evidenziato in premessa, la nullità del contratto a termine e/o la inefficacia – nullità del termine, in quanto non conforme a norme imperative di legge italiana e/o normativa comunitaria disciplinanti la materia e/o norma contrattuale applicabile; IX. conseguentemente accertare e dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data del 1/03/2014 (o da quella diversa data di giustizia) e che tale rapporto di lavoro è ancora in essere, anche ex art. 2126 cc, con inquadramento Liv. “A2”, mansioni portiere privato, CCNL Portieri e custodia applicabile; X. ancora affermare che la parte ricorrente, per le mansioni di fattosvolte alle dipendenze della coop, aveva ed ha certo diritto di ricevere il trattamento economico e normativo previsto per il lavoratore appartenente al Liv. “A2” CCNL Portieri e custodi applicabile; XI. ordinare – condannare la a riammettere-reintegrare in servizio la parte ricorrente; XII. condannare la coop, a pagare alla parte ricorrente tutte le mensilità maturate e maturande dalla data del 01/09/2014 (o da quella data di giustizia), sino alla data dell’emanata sentenza, nonché il risarcimento del danno ex art. 32 L. 183/2010, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché provvedere al versamento contributivo per il periodo di mancata prestazione lavorativa; in ogni caso, XIII. infine condannare la a pagare tutte le spese, diritti ed onorari del giudizio.”

**PER LA RESISTENTE:** “in rito, 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell’odierna resistente per i motivi infra dedotti nel presente atto; 2) dichiarare decaduto il ricorrente da ogni azione e/o pretesa nei confronti della per i motivi infra dedotti nel presente atto, per



essere iniziato il rapporto di lavoro con la subentrata alla in data 1.3.2014; nel merito, 3. rigettare il ricorso – per tutti i motivi infra dedotti – perchè nullo e/o inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto e proposto in violazione dei crismi di legge, ex art. 414 cpc, e giurisprudenziali vigenti in subiecta materia; 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio.”

### FATTO E DIRITTO

Con distinti ricorsi successivamente riuniti,

. esponevano che avevano lavorato con contratti di lavoro a tempo determinato, nelle date indicate nei rispettivi ricorsi, alle dipendenze della società cooperativa, con la qualifica di operaio di livello “A2” secondo il CCNL “portieri e custodi”, svolgendo mansioni di addetti alla vigilanza, portineria e primo soccorso presso la sede di Udine della nell’ambito dell’appalto affidato alla resistente dalla committente

Ciò premesso, i ricorrenti impugnavano l’apposizione del termine ai contratti di lavoro, rivendicando il diritto all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, eccependo la violazione della normativa in materia di cambio di appalto, contenuta nell’art. 4 del CCNL “multiservizi” alla cui stregua l’assunzione doveva avvenire a tempo indeterminato; allegavano inoltre la “nullità” del contratto di lavoro a termine per vizio del consenso, sul presupposto della sussistenza di un condizionamento discendente da “necessità e/o violenza” e l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro “per violazione della normativa nazionale e comunitaria”; nella sola parte narrativa dell’atto, i ricorrenti specificavano



poi che l'illegittimità del termine doveva ritenersi fondata anche sulla base dell'assenza del documento di valutazione dei rischi.

Si era costituita la [redacted] società cooperativa deducendo che i ricorrenti anche presso la [redacted] precedente aggiudicataria dell'appalto, avevano svolto mansioni di portieri, per le quali trovava applicazione il CCNL "portieri" e non il CCNL "multiservizi", che non prevedeva nessuna clausola di salvaguardia né obbligo di mantenimento delle stesse condizioni lavorative; esponeva inoltre che aveva assunto tutti i lavoratori in forza presso la precedente aggiudicataria con le stesse mansioni, che i ricorrenti avevano sottoscritto un solo contratto di lavoro a tempo determinato, scaduto il quale non avevano prestato più alcun tipo di attività lavorativa, che in data 31.12.2014 aveva perso l'appalto di Udine, insieme a molti altri e che rischiava la cessazione dell'attività, per assenza di nuove commesse.

La resistente eccepeva altresì la decadenza dei ricorrenti rispetto alla data di cessazione del contratto intercorso con il precedente aggiudicatario.

Radicatosi il contraddittorio, senza espletamento di attività istruttoria, le cause - assegnata allo scrivente istruttore, in luogo del precedente, transitato ad altre funzioni giudiziarie - pervenivano all'odierna udienza del 23 marzo 2017 e, successivamente alla discussione, veniva emessa la presente sentenza.

\* \* \*

Con specifico riguardo alle questioni attinenti all'adempimento delle prescrizioni imposte dalla normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro, va in primo luogo osservato che l'apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro non è ammessa "d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4



del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni” (art. 3 del D.lgs. 368/2001).

La S.C., in argomento, ha chiaramente specificato che (Sez. 6 - L, n. 21418 del 24/10/2016 - Rv. 641500 - 01) “l’art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 prevede che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato non è ammessa da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni, incombendo, quindi, sul datore di lavoro l’onere di provare di avere assolto specificamente all’adempimento, secondo quanto richiesto dalla normativa”.

Quanto alle conseguenze giuridiche, la S.C. ha poi specificato che (Sez. L, n. 5241 del 02/04/2012 - Rv. 622265 - 01) l’art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 “costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d’impiego riduce la familiarità con l’ambiente e gli strumenti di lavoro. Ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ.”

Ciò premesso in ordine all’univoco e – allo stato consolidato – orientamento di legittimità, che lo scrivente non ritiene (anche in assenza di specifiche deduzioni delle parti) di dover concretamente disattendere, nel caso di specie deve essere rilevato che la parte resistente non soltanto non ha ottemperato al proprio onere probatorio producendo tempestivamente il documento di valutazione dei rischi, ma non ha neppure replicato all’allegazione avversaria concernente la mancata predisposizione del



documento medesimo.

Per l'effetto, deve sul punto ricordarsi che (Cass. Sez. 3, n. 18202 del 03/07/2008 - Rv. 604221 - 01) "il convenuto a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), nella memoria di costituzione in primo grado "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto ..."; nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore é esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed é inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità".

Alla stregua di tali considerazioni deve pertanto ritenersi il fondamento delle domande proposte dai ricorrenti, laddove deve invece ritenersi inconferente l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte resistente, in quanto riguardante i - diversi e per l'effetto ininfluenti - contratti di lavoro stipulati con la precedente aggiudicataria dell'appalto; restano, conseguentemente, con ciò assorbiti gli ulteriori motivi di illegittimità.

Deve pertanto ritenersi che, per effetto della nullità della clausola di apposizione del termine, si fosse instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data del 1/03/2014 e che tale rapporto di lavoro è ancora in essere.

La resistente andrà pertanto condannata a riammettere in servizio i ricorrenti.

Andrà inoltre riconosciuto il diritto all'indennità onnicomprensiva prevista dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, ai sensi del quale "Nei casi



di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604".

Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 303/2011 che ne ha dichiarato la legittimità costituzionale, "il danno forfetizzato dall'indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto "intermedio", quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto. A partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva".

Nella fattispecie, avuto riguardo alla durata della prestazione lavorativa alle dipendenze dell'odierna resistente, alle condizioni di utilizzo e alle altre condizioni personali delle parti, si stima congruo liquidare l'indennità onnicomprensiva in misura non superiore a tre mensilità per ciascuna delle parti ricorrenti.

Le spese dovranno seguire la soccombenza ed essere liquidate com in dispositivo.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite indicate in epigrafe, ogni diversa istanza,



eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

- 1) Accerta la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data del 1/03/2014;
- 2) Condanna la società resistente a riammettere al lavoro i ricorrenti, nonché a corrispondere loro, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183/2010, l'importo corrispondente a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
- 3) Rigetta ogni altra domanda;
- 4) Condanna la resistente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida complessivamente in euro 4.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CNA e come per legge;

Così deciso in Udine, lì 23 marzo 2017

IL GIUDICE DEL LAVORO

*Dott. Giuliano Berardi*

